



COMUNE DI LINGUAGLOSSA

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

AI SENSI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2024 (LEGGE N. 213/2023) E D.LGS. 14 GIUGNO 2024, N. 87, D.LGS. 173 DEL 2024 E DEL D. A. N. 2104 DEL 25.06.2025 DELLA L. R. SICILIA 25/02/2025, N. 6 RECANTE LA "DISCIPLINA DELLE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 25.07.2025



INDICE

Art. 1) Oggetto del Regolamento

Art. 2) Istituzione e pagamento dell'Imposta

Art. 3) Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

Art. 4) Esenzioni

Art. 5) Riduzioni

Art. 6) Misura dell'Imposta

Art. 7) Obblighi del gestore

Art. 8) Versamenti dell'imposta

Art. 9) Controllo e accertamento imposta

Art. 10) Sanzioni

Art. 11) Riscossione coattiva

Art. 12) Rimborsi

Art. 13) Contenzioso

Art. 14) Tavolo tecnico consultivo

Art. 15) Disposizioni transitorie e finali

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446 del 15.12.1997 e disciplina l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno.
2. L'imposta di soggiorno è disciplinata dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e dell'art. 4 comma 5 ter del Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017, convertito con Legge n. 96 del 21.06.2017.
3. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
4. Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni e riduzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, dei gestori delle piattaforme telematiche e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2

Istituzione e presupposto d'imposta

1. L'Imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011.
2. Il presupposto impositivo è costituito dal pernottamento in strutture ricettive, anche all'aria aperta, situate nel territorio del Comune di Linguaglossa, quali campeggi, agriturismi, strutture di turismo rurale, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case vacanze, case ed appartamenti per vacanze, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi turistici, ostelli, alloggi vacanze, immobili occasionalmente usati a fini ricettivi, alberghi diffusi e comunque a tutte le strutture ricettive di cui alla Legge Regionale n. 6 del 25/02/2025 in materia di turismo, nonché le locazioni ad uso turistico, legge 9 dicembre 1998, n. 431, e gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 comma 5 ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Linguaglossa.

Art. 3

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi alloggia nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 2 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Linguaglossa. Tale soggetto corrisponde l'imposta di soggiorno al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme incassate.
2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei

canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo.

3. Ai sensi dell'art.4, comma 1-ter del D.Lgs 14 marzo 2011, n.23 e dell'art.4, comma 5-ter, del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, oltre che degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento, i gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi di appartamenti ubicati nel territorio comunale.
4. I soggetti (quali ad esempio piattaforme informatiche di prenotazione dei soggiorni) cui è demandato in via continuativa il servizio di prenotazione e/o pagamento del soggiorno e/o di check in/check out nelle strutture ricettive, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Linguaglossa possono provvedere all'assolvimento dell'imposta ed assumono il ruolo di responsabili della riscossione e del versamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 4 **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori entro il quattordicesimo anno di età;
 - b) i residenti nel Comune di Linguaglossa;
 - c) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e i loro accompagnatori fino a massimo di due, a condizione che alloggino nella medesima stanza;
 - d) gli appartenenti alle Forze dell'Ordine che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - e) il personale volontario della Protezione Civile, della Croce Rossa e di ONLUS che svolgono attività simili, che prestano servizio in occasione di calamità;
 - f) il personale docente della scuola nazionale, europea e internazionale di qualunque grado e ordine, nello svolgimento dell'attività di accompagnatori;
 - g) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - h) il personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa percependo regolare retribuzione;
2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono subordinate alla presentazione, da parte dell'interessato, al gestore della struttura ricettiva, che ne conserverà copia, di apposita dichiarazione autocertificata, resa in base alle disposizioni di cui al DPR

445/2000, sulla modulistica appositamente predisposta dal Comune, in cui si dovrà specificare lo status corrispondente, fatta eccezione per l'esenzione di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo.

Art. 5

Riduzioni

Possono richiedere la riduzione del 50% dell'imposta di soggiorno:

- a) i gruppi scolastici delle scuole secondarie di primo e secondo grado in visita didattica;
- b) gli sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili tra loro.

La riduzione di cui sopra sarà applicata previa attestazione del Dirigente Scolastico, per i soggetti di cui alla lettera a) del precedente comma, della Federazione Sportiva di appartenenza per quelli di cui alla lettera b)

Art. 6

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive o di altre tipologie ricettive definite dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. La misura dell'imposta, la graduazione e la stagionalità una volta approvato il regolamento possono essere varate dalla Giunta Comunale con idoneo atto deliberativo, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. F) del D.Lgs. 267/2000 e sue successive integrazioni e modifiche, entro quella massima stabilita per legge, previa consultazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
3. L'imposta di soggiorno è applicata in forma stagionale, con sospensione nei mesi di marzo, aprile, ottobre e novembre. In tali mesi, i gestori delle strutture ricettive non sono tenuti alla riscossione né al versamento dell'imposta. L'imposta sarà comunque dovuta per i restanti mesi dell'anno.
4. Il Comune di Linguaglossa, attraverso il sito istituzionale, manifesti a stampa, nonché altre forme ritenute opportune, pubblicizza la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.
5. Le misure di imposta si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione adottate nei termini di legge.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge n. 296/2006, l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti è pari ad Euro 0,49.

Art. 7 Obblighi del gestore

1. I gestori delle strutture ricettive e delle altre tipologie ricettive elencate all'art. 2 ubicate nel Comune di Linguaglossa, di seguito denominati "gestori", sono responsabili degli adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta e di tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento e loro ss.mm.ii. .
2. I gestori sono tenuti ad informare, con adeguate forme di pubblicizzazione, anche mediante appositi spazi, i propri clienti ed intermediari dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni. A tal fine, il Comune può fornire, a richiesta dei gestori, layout informativi da utilizzare.
3. I gestori provvedono a riscuotere l'imposta, rilasciando quietanze, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente (conservandone copia) oppure inserendo il relativo importo in fattura indicandolo come "operazione fuori campo IVA".
4. I gestori provvedono ad acquisire e conservare la documentazione comprovante il diritto all'esenzione e alla riduzione di cui all'art. 4. e all'art.5.
5. I gestori per poter adempiere agli obblighi del presente regolamento, sono tenuti a registrarsi presso l'apposito portale web messo a disposizione dall'Ente. A decorrere dalla comunicazione ufficiale tramite AVVISO PUBBLICO dell'attivazione della piattaforma telematica messa a disposizione dal Comune per la gestione e il versamento dell'imposta di soggiorno, i gestori delle strutture ricettive sono obbligati a registrarsi e utilizzare il suddetto sistema entro il termine di **quattro mesi**. Trascorso tale periodo, la registrazione e l'utilizzo della piattaforma diventeranno obbligatori ai fini dell'adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento.
6. Le nuove strutture ricettive che intendano avviare l'attività sul territorio comunale sono obbligate, contestualmente all'iscrizione presso l'Ufficio SUAP del Comune a registrarsi sulla piattaforma informatica per la gestione dell'imposta di soggiorno, ove attiva.

7. Mediante il portale, il gestore comunica al Comune di Linguaglossa, entro 24 ore dall'arrivo:

- Il numero dei nominativi di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura;
- Il relativo periodo di permanenza;
- Il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;
- Il numero di soggetti esenti dal pagamento;
- L'imposta dovuta;
- Le informazioni identificative del/dei soggetto/i passivo/i necessarie al rilascio della ricevuta telematica;

Tali adempimenti sono propedeutici al corretto versamento del tributo, nonché fondamentali per garantire una gestione contabile analitica di quanto dovuto.

8. I gestori sono obbligati a versare al Comune le somme riscosse, esclusivamente

- contenente il riepilogo mensile delle informazioni di cui ai commi precedenti..
9. In caso di mancanza di ospiti presso la struttura, la comunicazione di pagamento a zero andrà comunque trasmessa. In caso di momentanea chiusura della struttura ricettiva, il gestore ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio Tributi del Comune di Linguaglossa il periodo di chiusura.
 10. I gestori sono tenuti a presentare una dichiarazione cumulativa, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità stabilite dal D.M. 29 aprile 2022, ai sensi dell'art.4, comma 1-ter, del D.lgs n.23/2011.
 11. I gestori, in sede di iscrizione al portale, devono inserire il codice identificativo di struttura regionale detto CIR e il codice identificativo nazionale detto CIN. Gli stessi codici dovranno essere inseriti in ogni inserzione o pubblicità. Lo stesso obbligo è posto a carico dei portali telematici di intermediazione per la pubblicazione di qualsiasi annuncio online.
 12. I gestori sono tenuti ad esporre e rendere ben visibile, all'esterno della propria struttura ricettiva il codice identificativo di struttura, secondo le modalità stabilite dal Comune.
 13. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.
 14. Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.
 15. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Linguaglossa dell'imposta di soggiorno dovuta, con le seguenti modalità:
 - entro il 15 marzo (per i mesi di gennaio, febbraio);
 - entro il 15 luglio (per i mesi di maggio e giugno);
 - entro il 15 ottobre (per i mesi di luglio, agosto e settembre);
 - entro il 15 gennaio dell'anno successivo (per il mese di dicembre).Le scadenze che cadono in giorno festivo sono automaticamente prorogate al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 8

Versamenti dell'imposta

1. I soggetti di cui all'art. 3 comma 1, entro il termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura presso la quale hanno pernottato il quale è tenuto al versamento delle somme al Comune di Linguaglossa.
2. Il gestore della struttura ricettiva non invia al Comune di Linguaglossa le quietanze relative ai singoli ospiti, ma è tenuto a conservare le predette quietanze e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per l'esenzione di cui al precedente art. 4 ovvero per le riduzioni all'art.5 per un periodo di cinque anni successivi alla presentazione della dichiarazione.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua, secondo calendario successivamente indicato, il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno,

indicato, il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 15 del mese successivo secondo le modalità indicate all'art 7 comma 15 del presente regolamento.

4. I riversamenti al Comune, per ciascuna struttura ricettiva, devono essere effettuati esclusivamente mediante il sistema PagoPA con versamento spontaneo o in alternativa, se previsto dal sistema informatico, con il PagoPa in automatico direttamente sulla piattaforma, per automatizzare riversamenti e riconciliazioni.

Art. 9

Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché delle prescrizioni di cui al precedente art. 7.
2. Il Controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione può: a) invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche e gli esercenti attività di intermediazione immobiliare, ad esibire o trasmettere atti e documenti; b) inviare ai gestori delle strutture ricettive, ai gestori delle piattaforme telematiche e agli esercenti attività di intermediazione immobiliare, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; c) richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.
4. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii. e all'art.1. commi 792 e seguenti della Legge 160/2019 e ss.mm.ii. .
5. Nel caso di omessa o infedele dichiarazione di cui all'art. 7, comma 10, nonché in caso di inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il Comune potrà determinare l'imposta dovuta avvalendosi di dati obiettivi e notizie comunque raccolte o di cui sia venuto a conoscenza, anche con l'ausilio di aziende specializzate nella ricerca ed analisi di dati, della Polizia Locale, dello Sportello Unico delle attività produttive e/o della Guardia di Finanza, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, i dati risultanti dal portale "Alloggiati Web" della Polizia di Stato, così come previsto dall'art. 13-quater, comma 2, del D.L. 34/2019 e ss.mm.ii. .
6. Gli uffici competenti sono tenuti a redigere un elenco aggiornato delle strutture turistico-ricettive presenti sul territorio comunale, comprensivo della relativa tipologia e classificazione secondo la normativa regionale vigente. L'elenco deve

essere aggiornato con cadenza almeno annuale entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini dell'applicazione e del controllo dell'imposta di soggiorno.

I soggetti titolari e gestori delle strutture ricettive sono obbligati a comunicare tempestivamente all'amministrazione competente ogni variazione intervenuta nell'attività (quali apertura, cessazione, sospensione, modifica della classificazione o della capacità ricettiva), mediante le modalità previste dalla disciplina vigente.

Art. 10

Sanzioni

1. Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui al precedente art. 3 del presente regolamento, si applicano le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti Legislativi 18 dicembre 1997 nn. 471, 472 e 473, D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 25% dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 173 del 2024.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 10 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto, ex art. 180, D.L. n. 34 del 19 maggio 2020.
4. Il soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di cui al precedente art. 3, del presente regolamento, in caso di violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzione dell'imposta di soggiorno, sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Per l'omessa esposizione del codice identificativo di struttura, di cui all'art.7, commi 11 e 12, sarà passibile delle sanzioni amministrative previste dalla Legge Regionale 25 febbraio 2025, n. 6_ e ss.mm.ii. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Per la violazione dell'obbligo di conservazione delle quietanze e delle dichiarazioni dell'ospite per l'esenzione, nonché per le violazioni degli obblighi del gestore di cui all'art 7, non diversamente sanzionate, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Per l'omesso accreditalmento al portale web di cui all'art.7 comma 5, del

presente Regolamento, da parte del titolare della struttura ricettiva o della locazione turistica, si applica, la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n.267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione, di cui al presente comma, si applicano le disposizioni dell'art 16 della Legge n.689/1981.

Art. 11

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione secondo le modalità previste dal legislatore.

Art. 12

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si procede al rimborso d'imposta per importi pari o inferiori a euro 16,53.
3. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune di Linguaglossa.

Art. 13

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 14

Tavolo tecnico del turismo

1. L'Amministrazione comunale convoca un tavolo tecnico composto da delegati propri e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare.

2. Lo stesso tavolo tecnico svolge funzioni propositive, consultive e di studio nell'elaborazione di politiche di promozione e sviluppo delle attività economiche connesse con il settore turismo ed alle quali saranno destinate le somme determinate dalla Giunta Comunale.
3. Alla convocazione e definizione della composizione del tavolo tecnico provvedono il sindaco o suoi delegati come l'assessore al turismo.

Art. 15

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
2. Per particolari esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini stabiliti per il versamento dell'imposta.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e in particolare i decreti legislativi nn. 471,472 e 473 del 18 dicembre 1997, D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 , l'art. 1 commi dal 158 al 171 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il regolamento generale delle entrate tributarie dell'Ente.
4. Nelle more dei definitivi chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile, i gestori sono sottoposti all'obbligo di "resa del conto giudiziale", come previsto dal R.D. n.827/1924. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i gestori dovranno consegnare al Comune del previsto modello 21, di cui al DPR 194/1996, che il Comune provvederà a trasmettere alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art.233 del D.Lgs 267/2000.

ALLEGATO A

Tipologia ricettiva	Struttura	Classificazione	Tariffa giornaliera /€ massima
Alberghi - hotel		5 Stelle	4,00
Alberghi - hotel		4 Stelle	3,50
Alberghi -hotel		3 Stelle	3,00
Alberghi- hotel		2 Stelle	2,50
Alberghi - hotel		1 Stella	2,00
Residente alberghiere - Condhotel - Residenze alberghiere	turistico d'epoca		stessa classificazione e tariffa giornaliera di alberghi Hotel
Strutture ricettive extra-alberghiere:			
Residence			2,00
Alberghi diffusi			1,00
BED & BREAKFAST		3 stelle	2,00
BED & BREAKFAST		2 stelle	1,5
B&B		1 stella	1,00
Affittacamere			1,00
Alloggi agrituristici			1,00
Case vacanze e Appartamenti ad uso turistico			1,00
Ostelli			1,00
Campeggi - Glamping			1,00
Villaggi turistici			1,00
Aree di sosta temporanea a fini turistici			1,00
Case per ferie			1,00
Rifugi escursionistici e rifugi Montani			1,00
Dimore destinate in tutto o in parte a locazioni turistiche			1,00

Aree di sosta temporanea a fini turistici		1,00
Case per ferie		1,00
Rifugi escursionistici e rifugi Montani		1,00
Dimore destinate in tutto o in parte a locazioni turistiche		1,00